

# Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali: chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con una corposa circolare (23 luglio 2021 n. 9) l'Agenzia delle Entrate ha fornito, sotto forma di risposta a quesiti, indicazioni relative alla modalità di fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla L. 178/2020.

In linea generale, l'Agenzia precisa che, considerate le numerose analogie tra la disciplina del super e dell'iperammortamento e quella del credito d'imposta, è possibile fare riferimento a quanto illustrato nella circolare n. 4/2017 dell'Agenzia delle Entrate e del Mise i cui chiarimenti, per quanto compatibili con l'evoluzione del quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi ancora validi.

Un primo aspetto che merita di essere segnalato è la conferma – tutto sommato scontata – del fatto che l'agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati mediante contratto di **leasing**.

Il mancato riferimento a tali contratti nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 dell'art. 1 della L. 178/2020 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non dipende dalla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti alla sola acquisizione dei beni in proprietà.

Peraltro, secondo un consolidato orientamento dell'amministrazione finanziaria, l'acquisto e l'utilizzo del bene tramite contratto di leasing sono sostanzialmente equivalenti (ris. n. 4 del 7 gennaio 2009).

Nel caso di leasing l'Agenzia ribadisce che il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal costo per l'acquisto del bene sostenuto dal locatore, mentre non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all'atto dell'esercizio della relativa opzione.

In analogia a quanto precisato per altre disposizioni agevolative, la circolare conferma che i beni materiali strumentali di **costo non superiore a 516,46 euro** possono fruire del credito d'imposta e che quindi concorrono alla sua determinazione indipendentemente dalla deduzione integrale del costo o dal relativo ammortamento.

La circolare n. 9/2021 si sofferma anche sui profili temporali della disposizione, dal momento che il legislatore ha fissato la decorrenza del nuovo credito d'imposta, retroattivamente, al 16 novembre 2020, generando al riguardo alcuni dubbi applicativi.

Tale soluzione normativa – spiega l'Agenzia delle Entrate – è stata determinata dalla necessità di evitare che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021 avvenuta il 16 novembre 2020, si verificasse un rallentamento degli investimenti nuovi in attesa del 1° gennaio 2021, data dalla quale si sarebbe potuto beneficiare del nuovo regime, in linea generale, più vantaggioso.

Chiariti in questi termini i motivi della scelta legislativa, in assenza di una specifica norma transitoria, l'Agenzia ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative debba avvenire considerando la data del 16 novembre 2020 quale "spartiacque" tra il credito d'imposta di cui alla L. 160/2019 e il nuovo credito d'imposta introdotto dalla L. 178/2020.

Ne consegue che, nel caso di investimenti per i quali alla data del 15 novembre si sia proceduto all'ordine vincolante e

si sia versato l'acconto del 20%, sempre **se effettuati entro il 30 giugno 2021, si applica la disciplina di cui alla L. 160/2019.**

Nel caso in cui l'investimento sia stato prenotato a partire **dal 16 novembre opera invece la nuova disciplina.**

La circolare conferma poi che nel caso in cui la quota annuale (o parte di essa) del credito d'imposta non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato in avanti senza limiti temporali ed essere utilizzato già dall'anno successivo.

Con specifico riferimento agli obblighi dichiarativi, viene confermato che il credito deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma il suo utilizzo in compensazione non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, come già chiarito dalla stessa Agenzia, è da riferirsi esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap di importo superiore a 5.000 euro all'anno.

Trattandosi di credito d'imposta di natura agevolativa, inoltre, non è richiesta l'apposizione del visto di conformità sul modello di dichiarazione nel quale viene indicato.

In presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dal trasferimento dell'azienda o di un ramo di azienda nell'ambito del quale è contenuto il bene agevolato, l'avente causa può fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa secondo le regole originariamente determinate in capo quest'ultimo, indipendentemente dal cambio di proprietà del complesso aziendale.

In linea generale, resta fermo che il credito d'imposta in esame non può essere trasferito a soggetti terzi.

(MF/ms)